CHE ISTITUISCE UNA CASSA-PENSIONI A FAVORE DEI MEDICI CONDOTTI

Art. 33

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 2 DICEMBRE 1909, N. 744

I Comuni, gli Istituti di beneficenza, nonche' le Provincie e lo Stato pei medici a loro servizio che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, sono obbligati durante un decennio ad un contributo straordinario di L. 72 annue per ogni posto di medico, oltre il contributo ordinario di cui all'articolo 5.

I medici iscritti alla Cassa pagano, nel primo decennio della loro iscrizione, oltre il contributo ordinario di cui all'articolo 4 un contributo straordinario di L. 72 annue

Versione in vigore dal 1 gennaio 1899, non più in vigore dal 29 dicembre 1909 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che istituisce una Cassa-pensioni a favore dei medici condotti
Estremi	Legge 14 luglio 1898, n. 335
Titolo	IV — Disposizioni transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1898

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-istituisce-una-cassa-pensioni-a-favore-dei-medici-condotti/art-33-articolo-soppresso-dalla-l-2-dicembre-1909-n-744/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it